

**Provincia di Torino**  
**Determinazione del Dirigente**  
**del Servizio Urbanistica**

Prot. n...../377547/2006

OGGETTO: COMUNE DI CASTELLAMONTE - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. -  
D.C.C. N. 32 DEL 05/07/2006 - OSSERVAZIONI.

**Il Dirigente del Servizio Urbanistica**

**visto** il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, adottata dal Comune di Castellamonte, con deliberazione C.C. n. 32 del 5/07/2006, trasmesso alla Provincia in data 25/09/2006 (pervenuta il 26/09/06), ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

*(Prat. n. 124/2006)*

**preso atto** dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 32 del 5/07/2006 di adozione;

**rilevato** che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata, propone la modifica della destinazione d'uso del edificio del "vecchio" Ospedale da attrezzature di interesse generale a destinazioni consentite nella zona "RAI - Nucleo di Antica Formazione", quali residenza, residenza e terziario-commerciale e/o box, mantenendo una porzione da destinare ad uffici comunali e con le opportune demolizioni, procedere al miglioramento della viabilità pedonale e veicolare dell'adiacente Via Caneva;

**dato atto** che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

**atteso** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art.

5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

## D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito alla Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottata dal Comune di Castellamonte, con deliberazione C.C. n. 32 del 05/07/2006, le seguenti osservazioni:
  - a) sulla base della documentazione trasmessa, l'area oggetto dell'intervento, per le peculiarità presentate è probabilmente individuata dal vigente Piano, ai sensi del primo comma dell'art. 24 della L.R. n. 56/77, si ricorda che il Centro storico del comune di Castellamonte è classificato dalle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale e del Piano Territoriale di Coordinamento tra i centri di "*media rilevanza*". A tal proposito si richiama quanto previsto negli *Indirizzi Generali*" delle N.d.A. del P.T.C. per i "*Centri Storici*": "*... I P.R.G. nell'individuare e normare i Centri Storici dovranno riferirsi alle risultanze contenute nelle Schede inserite nella relazione illustrativa con attenzione alle identità locali, riconoscibili sia come eredità culturale della tradizione sia in relazione ai valori espressi dalla configurazione contemporanea....*";
  - b) la "*Relazione Illustrativa*" non riporta approfondimenti in merito alle caratteristiche di pregio storico-architettonico dell'ambito, né documentazione fotografica, né la previsione per l'attuazione di un piano esecutivo, a tutela delle suddette caratteristiche, demandando la realizzazione dell'intervento privato al permesso di costruire convenzionato;
  - c) l'intervento, propone la trasformazione di una porzione dell'area, (peraltro non quantificata), da attrezzature di interesse comune a residenza, con un probabile incremento del numero degli abitanti; si ricorda che con Variante Parziale non può essere aumentata la capacità residenziale; requisito essenziale per l'utilizzo dell'incremento del 4% consentito dal settimo comma, art. 17 L.R. 56/77 è la dimostrazione della raggiunta capacità insediativa esaurita del P.R.G.C. vigente; la quale tra l'altro, deve essere determinata, come previsto dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 12/PET del 5 agosto 1998 utilizzando "*... i medesimi criteri e la medesima impostazione procedurale assunti per la formazione del Piano ... e desumibili dagli atti di progetto ...*";
  - d) la verifica del rispetto di Variante Parziale, deve essere estesa, oltre che alle aree a servizi, alle aree destinate alle *attività economiche produttive, ... commerciali* e contenuta nelle percentuali di incremento previste alla lettera f) del 4° comma dell'art. 17 L.R. 56/77, tenendo conto delle quantità già utilizzate in occasione di precedenti varianti parziali;
  - e) con riferimento alle previsioni di aree a destinazione commerciale, ai sensi della recente D.C.R. n. 59-10831 del 24 marzo 2006, pubblicata sul B.U.R. n. 13 del 30/03/2006, ad oggetto "*Modifiche ed integrazioni dell'allegato A alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 (Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31*

marzo 1998, n. 114), come modificato dall'allegato A alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 347-42514 del 23 dicembre 2003", si ricorda che lo strumento urbanistico vigente, deve essere adeguato. L'art. 29 "Approvazione degli strumenti urbanistici e degli atti presupposti e complementari" del suddetto provvedimento, stabilisce " ... il termine di centottanta giorni (dal 30/03/2006) entro i quali i Comuni sono tenuti a adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi alle disposizioni delle presenti leggi.";

- f) le modifiche proposte devono essere riferite al Piano vigente, la Tavola in Variante (contraddistinta con la sigla "3C-V"), aggiornata al giugno 2006 presenta caratteristiche diverse dalla Tavola "3C" allegata, rappresentante la "Situazione attuale"; si ricorda che l'informatizzazione e l'aggiornamento della cartografia di Piano è possibile, ma tale operazione deve essere formalizzata tramite la predisposizione di una opportuna Variante al P.R.G.C. ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. 56/77;
- g) si rileva, infine, che alla documentazione presentata non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica (o quantomeno, con la Proposta di Zonizzazione Acustica) ai sensi della L.R. n. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico";

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Castellamonte la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, .....